



# Comune di Porto Sant'Elpidio

(Provincia di Fermo)

*Servizi*

*Cultura – Scuola – Sport – Turismo*

Via S. Giovanni Bosco n. 26/A – c.a.p. 63821 – Tel.: 0734/908314 – 908313; Fax: 0734/908321

C.F.: 81003650447 - P. IVA: 00357220441

Pec: [psecultura@pec.elpinet.it](mailto:psecultura@pec.elpinet.it) - E-mail: [pscuolaesport@elpinet.it](mailto:pscuolaesport@elpinet.it) Internet:

<https://www.comune.portosantelpidio.fm.it>

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO PER GLI AA.SS. DAL 2026/2027 AL 2028/2029 CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI.**

## INDICE

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

**Art. 2 – Durata dell'appalto e modifica del contratto in fase di esecuzione**

**Art. 3 – Valore presunto dell'appalto**

**Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio**

**Art. 5 – Organizzazione del lavoro e del personale**

**Art. 6 – Clausola sociale**

**Art. 7 – Responsabile Operativo**

**Art. 8 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale**

**Art. 9 – Sicurezza – DUVRI**

**Art. 10 – Vigilanza e controllo del Comune**

**Art. 11 – Esecuzione del servizio in danno**

**Art. 12 – Danni a persone e/o a cose**

**Art. 13 – Risoluzione del contratto**

**Art. 14 – Clausola risolutiva espressa**

**Art. 15 – Recesso**

**Art. 16 – Penalità**

**Art. 17 – Garanzia definitiva**

**Art. 18 – Pagamento del corrispettivo**

**Art. 19 – Revisione prezzi**

**Art. 20 – Subappalto**

**Art. 21 – Divieto di cessione del contratto**

**Art. 22 – Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici**

**Art. 23 – Assenza cause di incompatibilità**

**Art. 24 – Trattamento dati personali**

**Art. 25 – Foro competente**

**Art. 26 – Rinvio**

### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus, nel tragitto domicilio – scuola – domicilio, degli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Porto Sant'Elpidio, secondo modalità, condizioni e termini di cui al presente Capitolato, all'offerta tecnica e all'offerta economica presentate dall'aggiudicatario, nonché alle disposizioni contenute negli atti di gara e nel contratto stipulato tra le parti.

### **Art. 2 – Durata dell'appalto e modifica del contratto in fase di esecuzione**

La durata dell'appalto è prevista per tre anni scolastici, indicativamente da settembre 2026 a giugno 2029 con sospensione durante i periodi di chiusura delle scuole e decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero, nelle more della stipula, dalla eventuale consegna anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Comune si riserva l'opzione di esercitare, qualora ritenuto opportuno e conveniente, la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 per ulteriori tre anni scolastici, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario, salvo eventuale revisione dei prezzi prevista dalla normativa vigente.

L'esercizio di tale opzione sarà comunicato alla Ditta affidataria almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto e non costituisce in alcun modo obbligo per l'Amministrazione.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso la Ditta è tenuta alla prosecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto in essere.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, il Comune potrà imporre alla Ditta l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà, per sopravvenute esigenze organizzative o per modifiche nell'organizzazione dei servizi scolastici o di trasporto, di ridurre o sospendere in tutto o in parte il servizio oggetto dell'appalto, dandone comunicazione alla Ditta con preavviso di almeno 30 giorni, senza che ciò dia diritto ad indennizzi o risarcimenti, fermo restando il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.

### **Art. 3 – Valore presunto dell'appalto**

Il servizio è stimato, ai soli fini della determinazione del valore dell'appalto e della formulazione dell'offerta economica, in un fabbisogno presuntivo pari a circa 8.585 ore annue, corrispondenti a n. 25.755 ore complessive nel triennio, comprensive delle attività di coordinamento.

Tale quantificazione ha natura meramente estimativa e non vincolante e costituisce esclusivamente parametro tecnico-economico per la determinazione del valore della procedura, senza costituire impegno del Comune al raggiungimento di uno specifico monte ore.

Resta fermo che il servizio dovrà essere eseguito dall'appaltatore mediante autonoma organizzazione di mezzi e personale, nel rispetto degli standard qualitativi e delle prestazioni richieste dal presente Capitolato.

Eventuali variazioni del fabbisogno, in aumento o in diminuzione, conseguenti al numero degli utenti, alla rimodulazione dei percorsi, degli orari scolastici o dei plessi, comporteranno il corrispondente adeguamento del corrispettivo in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Il valore globale stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad € 1.328.782,49 oltre IVA, distinto come segue:

<b>APPALTO PRINCIPALE</b>	Spesa triennale IVA esclusa
A. Costo manodopera	€ 506.085,75
B. Costi generali e utile d'impresa	€ 10.121,72
C. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
Importo a base di gara (A+B)	€ 516.207,47
<b>Totale contratto principale (A+B+C)</b>	<b>€ 517.707,47</b>
<b>OPZIONI CONTRATTUALI</b>	Spesa IVA esclusa
Eventuale proroga triennale	€ 517.707,47
Quinto d'obbligo (20%) - art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 calcolato su appalto principale;	€ 103.541,49
Quinto d'obbligo (20%) - art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 calcolato su appalto secondario;	€ 103.541,49
Eventuale proroga tecnica (6 mesi)	€ 86.284,58
<b>Totale opzioni contrattuali</b>	<b>€ 811.075,03</b>
<b>TOTALE Appalto principale + Opzioni contrattuali</b>	<b>€ 1.328.782,49</b>

#### **Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio dovrà essere espletato giornalmente in conformità al calendario, agli itinerari e alle fasce orarie del servizio di trasporto scolastico predisposti dal Comune, attraverso l'impiego di personale con qualifica di **“addetto all'infanzia con funzioni non educative”**, categoria **B1** del CCNL Cooperative Sociali o equivalente CCNL di settore applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, in possesso del diploma della Scuola dell'obbligo.

Le prestazioni oggetto del servizio sono le seguenti:

- sorveglianza ed assistenza degli alunni all'interno degli scuolabus;
- aiuto ai singoli alunni nel momento della salita e discesa dal mezzo;
- accompagnamento e la vigilanza degli alunni nel momento dell'attraversamento della strada fino alle pertinenze della scuola o, nel tragitto di ritorno, alle fermate prestabilite;
- controllo degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei singoli posti, al fine di evitare situazioni che potrebbero arrecare danno ai minori;
- controllo mensile dei tesserini degli aventi diritto al trasporto e segnalazione di chi ne è sprovvisto;
- segnalazione scritta al Coordinatore degli autisti scuolabus di eventuali bambini che disturbano o molestano i coetanei e/o l'autista durante il servizio;
- intrattenimento dei minori durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta e/o di rallentamento della corsa;
- promozione di un clima favorevole alla convivenza all'interno dello scuolabus e predisposizione di ogni possibile comfort per i trasportati.

L'assistente è responsabile della vigilanza degli alunni durante tutte le fasi di salita, permanenza sul mezzo e discesa.

La sistemazione degli alunni all'interno dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia di circolazione stradale e di sicurezza.

#### Viaggio di andata

Nell'orario stabilito, gli alunni iscritti al servizio dovranno essere prelevati alle fermate predefinite dello scuolabus per ogni singolo itinerario. Al momento dell'arrivo a scuola l'accompagnatore dovrà scendere

dallo scuolabus e, vigilando sulla loro discesa, accompagnerà gli alunni fino all'ingresso del plesso scolastico sulla pubblica via dove verranno consegnati al personale addetto.

#### Viaggio di ritorno

Gli alunni iscritti al servizio dovranno essere prelevati dai singoli plessi scolastici sulla pubblica via dove saranno consegnati all'assistente dal personale della scuola. Non è compito dell'assistente prelevare i bambini dalle singole classi e prepararli all'uscita. La consegna degli alunni all'assistente dovrà avvenire da parte del personale scolastico preposto con il quale deve essere instaurato un rapporto di collaborazione.

Alle fermate stabilite gli alunni verranno consegnati ai genitori o a persone maggiorenti opportunamente delegate per iscritto. Gli assistenti non potranno consegnare gli alunni a persone minorenni anche se familiari e muniti di delega. Gli alunni per i quali non siano presenti alla fermata i genitori o le persone delegate al ritiro non potranno scendere dall'autobus in maniera autonoma. L'assistente, in tal caso, dovrà contattare il proprio Responsabile Operativo, il quale cercherà a sua volta di contattare il genitore dando indicazioni all'operatore concordate preventivamente con il Comune. Nel caso in cui il genitore o il delegato non si presenti alla fermata e/o non sia possibile contattarlo, l'alunno verrà accompagnato presso il Comando di Polizia locale, che provvederà ad avvisare i genitori.

L'assistente dovrà far aprire le portiere e far scendere gli alunni solo dal lato della scuola o all'interno dell'area scolastica. Al ritorno gli alunni potranno scendere solo alle fermate stabilite, dal lato del marciapiede e vicino alla segnaletica di "fermata scuolabus", laddove presente. L'assistente dovrà porre la massima attenzione a che gli alunni trasportati non corrano rischi di qualsiasi natura sia fuori dal bus, nel tratto che separa il bus dalla scuola, sia durante il viaggio, evitando nella maniera più assoluta che mentre lo scuolabus è in movimento, gli stessi si alzino dal posto loro assegnato o distraggano e disturbino l'autista.

Particolare riguardo dovrà essere prestato da parte dell'assistente alla tutela degli alunni di scuola dell'infanzia e agli alunni con disabilità.

La Ditta affidataria è tenuta ad assicurare, per ciascun mezzo impiegato nel servizio e per tutta la durata dell'appalto, un livello di presidio e assistenza adeguato a garantire la sicurezza e la vigilanza degli alunni trasportati, nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato e della normativa vigente. A tal fine, la Ditta organizza autonomamente il personale necessario, fermo restando l'obbligo di garantire la costante presenza di almeno un operatore addetto all'assistenza su ciascun scuolabus in servizio.

Il servizio di assistenza e sorveglianza dovrà essere espletato in tutti i giorni di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado cittadine, compreso il sabato.

Gli orari di espletamento del servizio potranno subire variazioni per determinati periodi o giorni a seconda delle esigenze scolastiche o a causa di particolari situazioni stagionali.

La Ditta affidataria si impegna a rispettare gli orari indicati o le sue eventuali variazioni disposte in tempo dal Servizio competente. Il servizio di sorveglianza ed assistenza ha inizio dall'autorimessa comunale e termina nell'autorimessa stessa.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di assicurare, comunque, il servizio in oggetto secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato e sulla base del calendario scolastico.

È fatto altresì obbligo all'assistente scuolabus e per esso alla Ditta affidataria:

- di rispettare pienamente gli orari prestabiliti e quelli eventualmente comunicati dal Servizio Scuola comunale per il tramite del Coordinatore degli autisti scuolabus;
- di essere da ausilio per la compilazione dell'elenco trasportati; in particolare, l'assistente deve coadiuvare il Coordinatore degli autisti scuolabus nella formazione degli elenchi definitivi dei trasportati per ogni turno, da redigersi nel 1° (primo) mese di attivazione del servizio;
- di iniziare la sorveglianza e l'assistenza sin dall'inizio del percorso dello scuolabus salendovi all'autorimessa, e terminarla alla fine del percorso e, comunque, quando tutti i bambini ed alunni, nessuno escluso, siano stati consegnati ai genitori o alle persone da loro autorizzate;

- di controllare gli abbonamenti invitando gli alunni della scuola dell'obbligo a mostrare il titolo di viaggio e segnalando al Coordinatore degli autisti scuolabus i nominativi dei ragazzi sprovvisti di abbonamento;
- di segnalare all'autista le fermate prestabilite per far salire o scendere i bambini trasportati;
- di allacciare o togliere le cinture di sicurezza ai bambini ed agli alunni;
- di non consentire che altre persone, all'infuori di bambini e alunni autorizzati, salgano sullo scuolabus;
- di non parlare all'autista se non per motivi strettamente inerenti al servizio in corso;
- di segnalare al Coordinatore degli autisti scuolabus eventuali irregolarità e/o inadempienze da parte dell'autista, e quant'altro possa ritenere pregiudizievole per il normale trasporto dei bambini;
- di garantire la riservatezza delle informazioni riferite dalle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e dal Regolamento n. 2016/679/UE;
- di mettere in atto, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, tutte le misure di sicurezza fisiche, organizzative e logiche prescritte dalla normativa vigente in materia di riservatezza, privacy e sicurezza del trattamento dei dati, compreso ma non limitato a quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento n. 2016/679/UE, o impartite dal Comune;
- di osservare le disposizioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

#### **Art. 5 – Organizzazione del lavoro e del personale**

L'organizzazione dei turni, delle sostituzioni, delle modalità di impiego del personale e di ogni aspetto gestionale del servizio compete esclusivamente alla Ditta affidataria, che opera con piena autonomia organizzativa e gestionale, assumendone il relativo rischio d'impresa.

L'organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza. La Ditta non potrà, per alcuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

La Ditta affidataria è tenuta a garantire la sostituzione immediata del personale assente, per qualsiasi causa, assicurando la continuità del servizio senza alcuna interruzione.

Quando per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza, la Ditta non possa espletare il servizio, la stessa deve darne comunicazione immediata al Servizio Scuola del Comune.

La Ditta dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, l'impiego di personale con i requisiti richiesti; dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'esecuzione dell'appalto, la Ditta trasmetterà al Servizio Scuola comunale l'elenco nominativo del personale adibito al servizio, recante i dati anagrafici di ogni operatore e i requisiti culturali. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al predetto Servizio.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero, la Ditta dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicato dal C.C.N.L. di comparto e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni.

La Ditta affidataria dovrà incaricare, per il servizio oggetto del presente appalto, persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali. Il personale è tenuto altresì a garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti. Il personale, nell'espletamento del servizio, dovrà osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

Il Comune si riserva di segnalare alla Ditta, per i provvedimenti che la medesima vorrà adottare, i nominativi del personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato, con facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei

dipendenti e/o dei collaboratori della Ditta, che durante lo svolgimento delle relative mansioni abbiano dato motivo di reclamo, entro tre giorni dalla formale contestazione scritta. La Ditta potrà, entro tale termine, addurre eventuali giustificazioni o controdeduzioni e dovrà, in caso di mancato accoglimento delle stesse, provvedere con immediatezza alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei, con altri operatori provvisti dei requisiti di cui al presente capitolato.

Il personale in servizio dovrà avere bene in vista un tesserino di riconoscimento e essere dotato di giubbino ad alta evidenza, conforme alla vigente normativa.

#### **Art. 6 – Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'appaltatore subentrante è tenuto ad applicare la clausola sociale di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, favorendo il riassorbimento prioritario del personale già impiegato nel servizio dal precedente appaltatore, nei limiti della compatibilità con la propria organizzazione aziendale e con il fabbisogno di personale necessario all'esecuzione del contratto, salvo che gli stessi dipendenti non rinuncino espressamente per iscritto con lettera sottoscritta che dovrà essere trasmessa in copia anche al Comune.

#### **Art. 7 – Responsabile Operativo**

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività il legale rappresentante della Ditta nominerà, dandone comunicazione scritta al Comune, un Responsabile Operativo, il quale avrà il compito di rappresentare la Ditta per tutte le attività inerenti l'appalto. Ogni disposizione di natura organizzativa o gestionale relativa al personale impiegato nel servizio sarà impartita esclusivamente dal Responsabile Operativo della Ditta affidataria. Il personale comunale potrà interloquire esclusivamente con il medesimo, fatta salva la gestione delle emergenze. Il Responsabile Operativo sarà l'unico interlocutore e referente del Direttore dell'esecuzione ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente contratto. Il Responsabile Operativo dovrà essere sempre reperibile durante lo svolgimento del servizio e garantire un tempestivo intervento in caso di necessità o criticità.

#### **Art. 8 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale**

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta affidataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'Impresa.

La Ditta affidataria assicura le prestazioni con il proprio personale, impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il quale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta affidataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

La Ditta affidataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei soci - lavoratori e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Costituiscono violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni che prevedono trattamenti economici "di fatto" inferiori ai contratti suddetti.

Il Comune è tenuto all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva secondo la normativa vigente nel corso della durata dell'appalto.

**Qualora la Ditta affidataria non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Ditta affidataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.**

Qualora la Ditta affidataria non adempia entro il predetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta affidataria non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.

La Ditta affidataria si impegna, inoltre, a:

- presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse inadeguato o inadeguato allo svolgimento del servizio.

Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento del servizio a tutela degli utenti e degli operatori coinvolti, in occasione della cessazione del rapporto contrattuale la Ditta uscente comunicherà tempestivamente alla Ditta affidataria entro quindici giorni dalla scadenza dell'appalto, l'elenco del personale occupato presso i servizi con l'indicazione dell'orario e del luogo di lavoro assegnato a ciascun operatore.

In caso di inadempienza da parte della cessante, l'Amministrazione, onde evitare ritardi o problemi nell'esecuzione del servizio, sentite le istanze aziendali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, provvederà a fornire gli elenchi in questione alla Ditta affidataria del nuovo appalto, con le indicazioni sopra dettagliate.

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la Ditta e il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale della Ditta e il Comune di Porto Sant'Elpidio.

Resta espressamente escluso qualsiasi vincolo di subordinazione, coordinamento diretto o inserimento funzionale del personale della Ditta nell'organizzazione amministrativa del Comune.

### **Art. 9 – Sicurezza – DUVRI**

La Ditta affidataria dovrà provvedere all'adeguata formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro del personale impiegato nel servizio e degli eventuali sostituti. In tal senso, la Ditta assume in via diretta ed esclusiva la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.

La Ditta dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e della vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcol correlati (Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome); in particolare dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente al Servizio Pubblica Istruzione, ove richiesto, oltre, su richiesta, a mettere a disposizione tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

La Ditta affidataria dovrà procurare al personale tutti i materiali ed eventuali dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali che si rendessero necessari in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Sono a carico del Fornitore i corsi ed aggiornamenti del personale in base al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., oltre all'organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l'antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la

prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell'antincendio e del primo soccorso siano costantemente presenti durante l'erogazione del servizio, presso il sito oggetto dell'appalto. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto nell'erogazione del servizio stesso.

La Ditta affidataria è tenuta ad osservare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) allegato al contratto, che contiene le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza. È tenuta, inoltre e prima dell'avvio dei servizi, a prendere contatti con il Datore di lavoro committente ai fini di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche attraverso revisioni della documentazione in essere, nell'ottica del miglioramento continuo.

Il personale impiegato dovrà inoltre essere formato sulle procedure di gestione dei minori durante il trasporto scolastico e sulle modalità di intervento in situazioni di emergenza.

#### **Art. 10 – Vigilanza e controllo del Comune**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte della Ditta affidataria dei requisiti, certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara e di aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di suoi incaricati, si riserva la facoltà di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, l'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato da parte della Ditta affidataria, a garanzia del buon andamento del servizio.

Le attività di vigilanza e controllo del Comune riguardano esclusivamente il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e la qualità del servizio reso, senza alcuna interferenza nell'organizzazione del personale, dei turni e delle modalità gestionali, riservate in via esclusiva all'appaltatore.

#### **Art. 11 – Esecuzione del servizio in danno**

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato, il Comune, potrà ordinare ad altra Ditta, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per l'esecuzione di tali prestazioni il Dirigente proposto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti maturati dalla Ditta affidataria o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **Art. 12 – Danni a persone e/o a cose**

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che, per qualunque causa, dovessero accadere al personale della Ditta affidataria e/o a terze persone o cose, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tale fine la Ditta affidataria è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l'esecuzione del servizio che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad € 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila/00 euro) per ciascun sinistro e persona.

#### **Art. 13 – Risoluzione del contratto**

Qualora il servizio non venga effettuato secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto e la Ditta, affidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contestate, il contratto è risolto di diritto.

Il suddetto termine di 15 (quindici) giorni, in considerazione della particolarità del servizio di che trattasi, potrà essere ridotto a 2 (due) giorni, ferma restando la possibilità di sostituire, anche solo per i suindicati periodi, la Ditta affidataria con altra ditta qualora si siano determinate inadempienze che impediscano la regolare prosecuzione del rapporto, con addebito dei costi relativi.

Quanto sopra, fatti salvi i casi di cui alla risoluzione espressa disciplinata dal successivo art. 14.

L'inosservanza degli obblighi concernenti il rapporto di lavoro con il personale dipendente indicati nei precedenti articoli, nonché degli obblighi concernenti la sicurezza, indicati al precedente articolo 9, determinano la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Nel caso in cui, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, la competenza dell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto di cui trattasi fosse attribuita a soggetti diversi dalla stazione appaltante, il contratto stipulato sarà risolto di diritto e non sarà riconosciuto all'aggiudicatario alcun compenso, se non quello dovuto per il servizio espletato fino alla data della predetta risoluzione e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta.

#### **Art. 14 – Clausola risolutiva espressa**

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., il contratto si intende risolto nei casi di seguito indicati:

- violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo formali diffide da parte del Comune;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio affidato;
- qualora la Ditta infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- qualora la Ditta non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato anche in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- qualora la Ditta contravvenga al divieto di cessione del contratto;
- in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto, previa comunicazione inviata con lettera raccomandata a/r dal Comune alla Ditta, di volersi avvalersi di questa clausola risolutiva.

È comunque riconosciuta al Comune la facoltà di richiedere alla Ditta la corresponsione dell'importo delle penali previste e gli ulteriori danni.

#### **Art. 15 – Recesso**

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni, senza alcun onere o altro per il Comune se non il pagamento per il servizio sino a quel momento reso.

#### **Art. 16 – Penalità**

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, siano accertate inadempienze rispetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato, dal contratto o dalle disposizioni impartite dal Comune, il Dirigente preposto potrà applicare alla Ditta affidataria apposite penalità, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le penalità sono determinate in relazione alla gravità dell'inadempimento, alla sua eventuale reiterazione e alle conseguenze arrecate al servizio e all'utenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere applicate le seguenti penalità:

Tipologia di inadempimento	Penalità
Mancata presenza dell'assistente sullo scuolabus o mancata copertura del servizio	€ 500,00 per ogni evento
Ritardo nell'inizio del servizio o mancato rispetto degli orari stabiliti	€ 200,00 per ogni evento

Tipologia di inadempimento	Penalità
Mancata sostituzione tempestiva del personale assente	€ 300,00 per ogni evento
Comportamento scorretto o non adeguato del personale nei confronti degli alunni, delle famiglie o del personale comunale	da € 200,00 a € 1.000,00
Mancato rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal Servizio Scuola del Comune	da € 200,00 a € 1.000,00
Inosservanza delle norme in materia di sicurezza o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale	da € 200,00 a € 1.000,00
Ulteriori inadempienze agli obblighi contrattuali non espressamente previsti nella presente tabella	da € 100,00 a € 2.500,00

Il Dirigente preposto provvederà a contestare formalmente l'inadempimento mediante comunicazione scritta, assegnando alla Ditta affidataria un termine di otto giorni dal ricevimento della contestazione per presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le giustificazioni presentate non siano ritenute sufficienti o non pervengano entro il termine stabilito, il Dirigente procederà all'applicazione della penalità.

Le penalità saranno applicate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore o, in subordine, mediante escussione della garanzia definitiva.

L'applicazione delle penalità non esclude la facoltà del Comune di procedere, nei casi più gravi o in caso di reiterate inadempienze, alla risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni previste nel presente Capitolato.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

#### **Art. 17 – Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la Ditta affidataria, per la sottoscrizione del contratto, è obbligata a costituire una garanzia definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta della Ditta, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è prestata a copertura:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto;
- del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia resta vincolata per tutta la durata del contratto ed è svincolata solo a seguito dell'accertamento del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Qualora il Comune debba avvalersi, in tutto o in parte, della garanzia prestata, la Ditta è tenuta a reintegrarla entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, pena la risoluzione del contratto.

### **Art. 18 – Pagamento del corrispettivo**

Il corrispettivo è determinato in relazione alle prestazioni di servizio effettivamente rese nel periodo di riferimento, sulla base del prezzo offerto in sede di gara e del servizio concretamente eseguito, secondo il fabbisogno di servizio richiesto dal Comune. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato mensilmente dal Comune, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura con allegato prospetto analitico delle ore di servizio prestate giornalmente dal personale operante, previa verifica di regolarità delle stesse, nonché del regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte della Ditta.

**Qualora la Ditta affidataria non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Ditta affidataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.**

La Ditta è tenuta ad attuare le modalità di attuazione della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla L. n. 136 del 2010 e successive modificazioni, in particolare:

- a. Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche;
- b. Utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale anche per i pagamenti del personale;
- c. Indicazione negli strumenti di pagamento del codice identificativo gara (CIG);

L'appaltatore è tenuto a predisporre assieme al documento di fatturazione, un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della Ditta, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte del Comune.

### **Art. 19 – Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione, secondo le disposizioni del medesimo articolo.

La clausola di revisione prezzi si attiva quando la variazione del costo dei servizi in aumento o in diminuzione è superiore al 5% dell'importo complessivo netto dell'appalto e opera nella misura dell'80% del valore eccedente la predetta variazione del 5%, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire.

La disciplina delle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e di corresponsione sono riportate all'art. 11, dell'allegato II bis del D. Lgs. n. 36/2023. Per quanto previsto dal comma 1 del citato articolo, si dà atto che il CPV dell'oggetto di appalto è il seguente: 85300000-2 e che, poiché l'oggetto del servizio non rientra tra quelli riportati nelle Tabelle D.1, D.2 e D.3, i prezzi verranno adeguati in base all'Indice delle retribuzioni contrattuali orarie (IR) per settore economico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 12 dello stesso allegato II 2 bis, la stazione appaltante verifica la variazione del prezzo del contratto con cadenza annuale non superiore a quella di cui all'art. 3, comma 1, entro il mese successivo alla pubblicazione dell'aggiornamento dell'/degli indice/i utilizzati.

Le clausole di revisione prezzi sono attivate automaticamente anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico calcolato supera, in aumento o in diminuzione la soglia del 5% dell'importo netto del contratto, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4, e 5 dell'allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1,

commi 1 e 2 del predetto allegato.

La revisione avviene esclusivamente previo monitoraggio del DEC ed a seguito di espressa autorizzazione del RUP. La liquidazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi avverrà con periodicità annuale.

In caso di mancata attivazione automatica, in ossequio al principio di fiducia, buona fede e tutela dell'affidamento, l'appaltatore si impegna a formulare istanza di revisione, prima di qualsiasi altra azione di tutela.

#### **Art. 20 – Subappalto**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto e, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario. Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare e la relativa percentuale. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.119. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.

#### **Art. 21 – Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto assoluto della Ditta affidataria di cedere in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione ipso iure del contratto e l'incameramento da parte dell'Ente della cauzione definitiva, fatte salve le ulteriori eventuali azioni in danno.

#### **Art. 22 – Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici**

La Ditta è obbligata a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e nel Codice di comportamento del Comune di Porto Sant'Elpidio pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

#### **Art. 23 – Assenza cause di incompatibilità**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'ente nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

#### **Art. 24 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le parti si impegnano a garantire che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto siano trattati conformemente alle normative vigenti per le sole finalità gestionali e amministrative inerenti all'esecuzione del contratto.

La Ditta affidataria è designata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutti i dati personali trattati esclusivamente per conto del Comune nell'ambito del presente appalto. Pertanto, la Ditta si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente secondo le istruzioni ricevute dal Comune, senza acquisire alcuna autonomia decisionale sulle finalità o sui mezzi del trattamento;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, in conformità con l'art. 32 del GDPR, prevenendo accessi non autorizzati, distruzione accidentale, perdita o trattamenti non consentiti;

- designare le persone autorizzate al trattamento, assicurando che operino sotto la sua diretta autorità e seguano rigorosamente le istruzioni ricevute dal Comune;
- mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento, ove applicabile, secondo le indicazioni dell'art. 30, par. 2, del GDPR;
- limitare il trattamento dei dati personali alle operazioni strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

La Ditta affidataria si impegna a rispettare il principio di riservatezza per tutti i dati personali trattati, obbligandosi a non comunicare, né divulgare a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto. Tali dati saranno utilizzati solo per le finalità strettamente collegate all'oggetto del presente contratto e conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Alla cessazione del contratto, la Ditta si impegna:

- a restituire o cancellare tutti i dati personali trattati per conto del Comune, salvo obblighi legali di conservazione;
- a fornire evidenza documentale delle operazioni di cancellazione o restituzione dei dati se richiesto dall'Amministrazione.

#### **Art. 25 – Foro competente**

Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti in ordine all'esecuzione del presente appalto, il Foro competente è quello di Fermo.

#### **Art. 26 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le vigenti disposizioni regolanti la tipologia dell'appalto in oggetto.